



CITTÀ METROPOLITANA di BARI



81^a Fiera del Levante

fiere@fieradellevalente.it - tel. 080.5366.398/315/329/359 • fax 080.5366.492/482

www.fieradellevalente.it
FIERA DEL LEVANTE

E.A. FIERA DEL LEVANTE - Lungomare Starita 70132 BARI (ITALY) Reg. Imp. BA/P.IVA 00260030721 R.E.A. C.C.I.A.A. Bari n.291116

DOMANDA DI AMMISSIONE

Spazio riservato all'ENTE	n° iscrizione	data iscrizione	cod. espositore	padiglione	stand

La Ditta _____ (indicare l'esatta ragione sociale)

Via _____ (indicare il domicilio fiscale)

(C.A.P. _____) Città _____ (Prov. _____)

Telefono _____ / _____ FAX _____ / _____

Codice Fiscale _____ Partita IVA _____

Sito web _____ E-mail _____

in persona del Signor _____ quale _____ (indicare la qualifica aziendale)

Telefono o Cell. _____ / _____ FAX _____ / _____

con piena accettazione delle Condizioni Generali del Contratto di Esposizione, chiede di essere ammessa a partecipare alla 81^a FIERA DEL LEVANTE (9 - 17 settembre 2017), per
 l'esposizione dei seguenti prodotti:
 la presentazione dei seguenti servizi:

su una superficie di mq. _____ nella seguente sezione:

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Area Istituzionale | <input type="checkbox"/> Agroalimentare | <input type="checkbox"/> Shopping |
| <input type="checkbox"/> Arredamento | <input type="checkbox"/> Auto | <input type="checkbox"/> Cosmesi |
| <input type="checkbox"/> Artigianato Estero | <input type="checkbox"/> Edilizia | <input type="checkbox"/> Altro _____ |

Note _____

	TARIFFE DI PARTECIPAZIONE (*)	mq.	€/mq.	Importo totale
AREA IN PADIGLIONE	Canone Area libera			
	Canone Area allestita			
AREA IN TETTOIA	Canone Area libera			
AREA ALLO SCOPERTO	Canone Area libera			
CANONI DI ADESIONE				€
ACCONTO	Anticipo 35% sui canoni di adesione			€
	Quota d'iscrizione			€ 320,00
	Iscrizione per ditte rappresentate n. _____		€ 30,00 cad.	€

(*) Il tariffario del settore di competenza sarà oggetto di comunicazione apposita. Esso costituisce comunque parte integrante delle Condizioni Generali del Contratto di Esposizione.

Il canone comprende l'imposta comunale sulla pubblicità da riconoscersi al comune di Bari, i diritti S.I.A.E. per l'eventuale utilizzo di apparecchi sonori, il noleggio degli estintori (come dettagliato all'art. 5 delle Condizioni Generali del Contratto di Esposizione, riportate nelle pagine seguenti), l'allacciamento ed il consumo di energia elettrica, nella misura di cui al seguente prospetto:

- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| - Per superfici fino a 50 mq | potenze fino a Kw. 0,08 per mq. | - Per superfici da 151 mq. a 200mq. | potenze fino a Kw. 0,05 per mq. |
| - Per superfici da 51 mq. a 100 mq. | potenze fino a Kw. 0,07 per mq. | - Per superfici oltre 200mq. | potenze fino a Kw. 0,04 per mq. |
| - Per superfici da 101 mq a 150 mq. | potenze fino a Kw. 0,06 per mq. | | |

Imponibile	€
IVA 22%	€
Totale acconto	€

(PER RICHIESTE DI POTENZE ECCEDENTI QUELLE DISPONIBILI SI PREGA DI COMPILARE ED INVIARE ALL'ENTE FIERA L'APPOSITO MODULO DEL "Quaderno dell'Espositore" DISPONIBILE AL SITO www.fieradellevalente.it NELL'AREA "Espositori")

L'anticipo su indicato verrà versato mediante:

Assegno bancario n. _____
della Banca _____ intestato a: E.A. Fiera del Levante - BARI

diversamente

bonifico bancario a favore del medesimo beneficiario, utilizzando il seguente istituto: BANCA POPOLARE DI BARI - Sede di Bari
IBAN: IT 77 K 05424 04010 000007009090 - SWIFT: BPAIT3BXXX, allegando copia dell'ordine di bonifico

Cartello insegna (per soli stand pre-allestiti)

Denominazione della Ditta o Ente (massimo 15 lettere)

Sede (Indicare il solo Comune e Provincia)

Per la richiesta di Servizi a Pagamento consulti la relativa voce nel sito www.fieradellevante.it, area "Espositori", oppure apra il "Quaderno dell'Espositore" che trova sempre nella stessa area "Espositori".

Tutti i costi relativi ai servizi a pagamento sono al netto di IVA 22%. Qualora tali servizi non fossero richiesti preventivamente, l'Ente non ne garantisce la fornitura.

LA DOMANDA SPROVVISTA DELL'ANTICIPO CAUZIONALE, NON SARÀ PRESA IN CONSIDERAZIONE. NON VERRANNO ACCETTATE LE DOMANDE PERVENUTE VIA FAX E VIA E-MAIL.

IL RESIDUO IMPORTO DEL CANONE DI ADESIONE VA VERSATO ALL'ENTE DALLA DITTA ESPOSITRICE ENTRO E NON OLTRE OTTO GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE. SI PRECISA ALTRESÌ CHE L'ESPOSITORE CHE VOLESSE PROCEDERE ALL'ALLESTIMENTO IN TEMPI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NELLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI ESPOSIZIONE (2 GG. PRIMA DELL'INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE) DOVRÀ, PRIMA DELLA

DATA UTILE PER L'AVVIO DELL'ALLESTIMENTO, PROVVEDERE AL SALDO DELL'IMPORTO DEL CANONE E RICHIEDERE CONTESTUALMENTE ALL'UFFICIO ALLESTIMENTI DELL'ENTE APPOSITA AUTORIZZAZIONE PER L'INGRESSO NEL QUARTIERE FIERISTICO.

INSIEME ALLA DOMANDA DOVRA' OBBLIGATORIAMENTE ESSERE INVIATA, DEBITAMENTE COMPILATA E FIRMATA, L'ALLEGATA "COMUNICAZIONE PER LE DITTE ESPOSITRICI".

DOVRA' INOLTRE ESSERE INVIATO, POSSIBILMENTE INSIEME ALLA DOMANDA E COMUNQUE PRIMA DI INIZIARE I LAVORI DI ALLESTIMENTO, IL MODULO n.1 DEL "QUADERNO DELL'ESPOSITORE" (disponibile al sito www.fieradellevante.it nell'area "Espositori") ALTRIMENTI ALLA DITTA ESPOSITRICE NON SARA' CONSENTITO L'ACCESSO AL QUARTIERE FIERISTICO.

TERMINI DI PARTECIPAZIONE: la domanda di ammissione deve pervenire entro il **20 giugno 2017**, per le riconferme degli espositori che erano presenti all'edizione 2016. Per i nuovi espositori il termine ultimo è il **30 giugno 2017**.

DATA

TIMBRO E FIRMA

(Ripetere la firma in calce al regolamento sul retro del modulo)

INFORMATIVA
Ai sensi del Dlgs 196/03, sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", l'Ente Autonomo FIERA DEL LEVANTE, in qualità di "titolare" del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

Finalità del trattamento:
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività istituzionale dell'Ente, secondo le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela (p. es. acquisizione dei dati preliminari alla conclusione di un contratto; esecuzione di operazioni e prestazioni di servizi sulla base degli obblighi derivanti dal contratto concluso; etc. etc.);
b) finalità funzionali allo sviluppo dell'attività dell'Ente, per le quali l'interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso. Rientrano in questa categoria le seguenti attività:
- inviare alla clientela informazioni o materiale pubblicitario concernente le rassegne fieristiche annualmente organizzate dall'Ente;
- verificare il livello di soddisfazione della clientela anche attraverso società di ricerche di mercato;
c) finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate (p. es. normative fiscali, statistiche, etc. etc.).

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità su indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

Per lo svolgimento della sua attività, l'Ente si rivolge anche a:
1) ditte/imprese/società esterne che svolgono attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti tra l'Ente ed il cliente. Il trattamento dei dati effettuato dai tali soggetti ha la seguente finalità:

a) prestazioni dei servizi inerenti alla partecipazione espositiva (servizi tecnici, logistici, assicurativi, etc. etc.);
b) stampa dei cataloghi ufficiali delle manifestazioni fieristiche;
c) stampa, imbustamento, postalizzazione e consegna delle comunicazioni alla clientela;

Ne consegue che, senza il consenso dell'interessato alla comunicazione dei dati ai suddetti soggetti ed ai correlati trattamenti, l'Ente potrà dare corso soltanto a quei servizi che non richiedono la comunicazione di dati personali a terzi.

2) ditte/imprese/società esterne che svolgono attività funzionali a quelle dell'Ente.

Il trattamento dei dati effettuato da tali soggetti ha le seguenti finalità:
a) effettuare per conto dell'Ente ricerche di mercato su campioni rappresentativi della clientela;
b) inviare alla clientela dell'Ente comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante le rassegne fieristiche annualmente organizzate dall'Ente stesso o da terzi, con i quali l'Ente abbia concluso appositi accordi in tal senso;
c) ditte o società che, per conto dell'Ente, in qualità di agenti, procuratori o figure similari, promuovano l'acquisizione di Visitatori ed Espositori alle Manifestazioni ed agli eventi dell'Ente.

Ambito di diffusione
In caso di positiva conclusione del contratto di partecipazione a manifestazioni espositive, l'Ente provvederà, in base a quanto espressamente previsto nelle Condizioni Generali del Contratto di Esposizione, ad inserire i dati personali nel Catalogo Ufficiale della manifestazione, che avrà diffusione in ambito nazionale/internazionale. I dati forniti dagli espositori potranno essere diffusi dall'Ente mediante inserimento degli stessi su supporti informatici, anche multimediali, che consentiranno - ai Visitatori e agli Espositori delle Manifestazioni alle quali gli Espositori vorranno aderire - di conoscere l'attività svolta da detti Espositori e rilevare la posizione degli stands.

Diritto di opposizione
Dritti previsti dall'art. 13 del Dlgs 196/03
Informiamo, infine, che l'art. 13 della Legge in argomento, consente l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.
L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interessato, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Per ulteriori informazioni, potrà rivolgersi a:

ENTE AUTONOMO FIERA DEL LEVANTE
Lungomare Starita - 70132 Bari
che, agli effetti del richiamato Dlgs 196/03, è il Titolare del trattamento.

In relazione all'informativa fornita ai sensi del Dlgs 196/03, esprimiamo il nostro consenso (barrare la relativa casella):

alla comunicazione dei dati a ditte/imprese/società esterne che provvedono alla prestazione dei servizi inerenti alla partecipazione espositiva (servizi tecnici, logistici, assicurativi, etc.);

alla realizzazione del Catalogo Ufficiale della manifestazione oggetto della presente domanda; alla stampa, imbustamento, postalizzazione e consegna delle comunicazioni alla clientela;

alla diffusione dei dati mediante pubblicazione sul "Catalogo Ufficiale" della manifestazione, giusta quanto previsto nelle Condizioni Generali del Contratto di Esposizione, nonché mediante inserimento degli stessi su supporti informatici anche multimediali.

all'invio di comunicazioni, informazioni e materiale pubblicitario riguardante le rassegne fieristiche organizzate dall'Ente o da terzi con i quali l'Ente abbia concluso appositi accordi in tal senso.

TIMBRO E FIRMA

(Ripetere la firma in calce al regolamento sul retro del modulo)

AVVISO IMPORTANTE A TUTTI GLI ESPOSITORI

L'Ente è a conoscenza del fatto che la società CONSTRUCT DATA VERLAG GmbH, con sede in Austria, invia lettere ad aziende espositrici presso fiere, offrendo la pubblicazione di un'inserzione pubblicitaria per tre anni su un catalogo virtuale consultabile sul sito internet www.fairguide.com, verso il pagamento di un corrispettivo annuo. All'interno di tale offerta, la Construct Data Verlag GmbH usa il nome di Fiera del Levante e i nomi di manifestazioni fieristiche e dell'azienda che vi espone. La medesima procedura viene utilizzata nei confronti di numerose Fiere italiane ed estere. ATTENZIONE!! L'Ente Autonomo Fiera del Levante non ha mai autorizzato la CONSTRUCT DATA VERLAG GmbH ad usare i propri marchi e altri dati, essendo completamente estranea all'attività svolta dalla società austriaca.

Parimenti dicasi per la società "COMMERCIAL ONLINE MANUALS" S de RE de CV, con sede in Messico - ma con filiali in altre parti del mondo -, la quale non è stata mai autorizzata ad utilizzare il nome di "Fiera del Levante" e neppure i relativi marchi di manifestazione.

CONTRATTO DI ESPOSIZIONE - CONDIZIONI GENERALI

Titolo della Manifestazione
FIERA DEL LEVANTE - Multisetore Internazionale - organizzata dall'E.A. FIERA DEL LEVANTE.

Definizioni
Nel testo del presente contratto i sottoidentificati termini hanno il seguente significato:
"Manifestazione": si riferisce all'annuale edizione di FIERA DEL LEVANTE;
"Ente": indica l'Ente Autonomo Fiera del Levante di Bari;

"Ditta espositrice", "Espositore", "Richiedente": indicano il potenziale Espositore che accettando e sottoscrivendo le presenti Condizioni Generali, propone di stipulare il contratto;

"Contratto di esposizione": il rapporto contrattuale che si perfeziona con l'accettazione da parte dell'Ente della "Domanda di Ammissione", regolato dal presente testo;

"Domanda di ammissione": rappresenta la proposta contrattuale irrevocabile del richiedente;

"Conferma di ammissione": è l'unico documento che comprova il perfezionamento del contratto di esposizione;

"Regolamento tecnico", "misure di prevenzione", "norme in tema di sicurezza": costituiscono il complesso delle norme pubblicate nel fascicolo "Norme per i lavori e le attività da espletarsi all'interno del quartiere fieristico" reperibile nel sito www.fieradellevante.it;

"Quaderno dell'Espositore": è il fascicolo contenente le indicazioni in ordine ad alcuni servizi messi a disposizione dall'Ente, con i relativi costi e la modulistica necessaria reperibile nel sito www.fieradellevante.it.

Art. 1 - Sede e data della manifestazione

La manifestazione ha luogo a Bari, nel mese di settembre di ogni anno, per la durata di nove giorni, con facilità da parte dell'Ente di proromere o contrarre il periodo di svolgimento, nonché di variare eventualmente la data di apertura o addirittura di annullarla, in rapporto a particolari esigenze di carattere tecnico-organizzativo, senza che ciò dia diritto ad alcuna indennità.

Art. 2 - Espositori e prodotti ammessi

Sono ammessi a chiedere di partecipare alla manifestazione, oltre ad Enti vari ed Organizzazioni italiane, comunitarie ed estere, gli operatori economici che siano produttori, agenti esclusivi, rappresentanti, concessionari, grossisti e rivenditori, con rigorosa esclusione degli esercenti il commercio al Dettaglio su aree pubbliche.

In via generale possono essere esposti tutti i prodotti dei settori di riferimento, salvo la facoltà per l'Ente di stabilire limitazioni in materia, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

Art. 3 - Domanda di ammissione

La "domanda di ammissione", redatta sull'apposito modulo reperibile nel sito www.fieradellevante.it, deve pervenire agli uffici dell'Ente, accompagnata dal versamento dell'importo previsto dall'art. 4.

Essa ha valore di proposta contrattuale irrevocabile per il solo richiedente, il quale riconosce espressamente la piena facoltà dell'Ente di accettare o meno la proposta.

Per tale ragione, le indicazioni di posizione, dimensione, tariffa nonché le condizioni e/o variazioni di qualunque altro genere, poste eventualmente dal richiedente nella "domanda di ammissione" non sono in alcun caso impegnative per l'Ente che, fermo restando la facoltà di accogliere o meno la domanda stessa a suo insindacabile giudizio, si riserva in ogni caso e comunque il diritto di variare e di procedere all'assegnazione del posteggio con le variazioni apportate. Il contratto di esposizione, pertanto, si concluderà unicamente nella fase, modi ed elementi contenuti nella "conferma di ammissione" di cui al successivo art. 6. In caso di partecipazione in settori merceologici e/o padiglioni differenti, il richiedente è tenuto a redigere singole "domande di ammissione", corrispondendo la quota di iscrizione in misura intera per la prima domanda e ridotta alla metà per quelle ulteriori.

La Ditta partecipante può ospitare nel proprio posteggio, previa autorizzazione dell'Ente, fino a due ditte, purché le attrezzature o i prodotti delle ditte ospiti siano pertinenti al settore della Ditta assegnataria del posteggio ed esistano, con la stessa, documentati rapporti commerciali.

In tale caso, la Ditta ospite è tenuta a formalizzare la sua presenza, sottoscrivendo regolare domanda di partecipazione accompagnata dal versamento della quota di iscrizione oltre IVA.

La "domanda di ammissione", inoltrata da rappresentanti, concessionari od agenti, deve contenere l'indicazione della Ditta proponente e della sua sede ed essere accompagnata dalla documentazione comprovante l'esistenza e la permanenza del rapporto con la Ditta stessa, fatta salva per l'Ente la facoltà di effettuare qualsiasi accertamento in proposito.

Nella "domanda di ammissione" il partecipante deve indicare tutte le ditte comunque distribuite, i cui prodotti intende esporre alla manifestazione.

In ogni caso, con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" il proponente dà espressamente atto di aver agito, in riferimento al presente rapporto, nell'ambito della propria professionale attività d'impresa.

Art. 3 bis - Eventi a partecipazione collettiva

L'Ente consente di organizzare, a particolari condizioni ed all'interno della superficie espositiva richiesta, specifiche esposizioni di carattere collettivo.

Tali eventi a partecipazione collettiva devono essere preventivamente e specificamente autorizzati dall'Ente, che concederà tale autorizzazione in rapporto alle seguenti condizioni:
1. veste istituzionale dell'ente o società promotrice (società capogruppo; ente locale; organismo rappresentativo);
2. specificità della tipologia espositiva e commerciale dei prodotti da esporre;
3. numero degli Espositori (minimo quattro);
4. disponibilità di padiglione isolato o di superficie espositiva minima di 200 mq.

Il richiedente promotore agirà nei confronti dell'Ente in qualità di mandatario di tutti le

ditte espositrici nell'ambito dell'evento stesso, assumendo a suo carico tutti i rapporti, anche di obbligazione, che scaturiscono dal perfezionamento del contratto di esposizione, mediante sottoscrizione di unica "domanda di ammissione" da parte del richiedente promotore ed invio, da parte dell'Ente, della "conferma di ammissione".

Il richiedente promotore dovrà versare, con la "domanda di ammissione", a titolo di anticipo cauzionale, oltre a quanto espressamente previsto dall'art. 4 - 5° comma, anche una "quota di iscrizione" per ciascuna ditta espositrice nell'ambito dell'evento, ridotta a € 160,00=(centosessanta/00) oltre IVA.

Art. 4 - Quota di iscrizione; assicurazione R.C.T.; anticipo

La quota di iscrizione è dovuta da ogni ditta richiedente nella misura di € 320,00=(trecentoventi/00) oltre IVA, e comprende:

- diritti di segreteria;
- inserzione nel Catalogo Ufficiale (sezione merceologica e sezione alfabetica), secondo quanto riportato al successivo art. 13;
- inserzione nell'elenco alfabetico degli espositori presente, per ciascuna manifestazione, nel sito www.fieradellevante.it;
- ritiro di una copia del Catalogo Ufficiale;
- il premio dovuto per l'assicurazione della "Responsabilità Civile verso Terzi";
- la copertura parziale dei "Rischi di giacenza" relativi alle merci ed attrezzature esposte, secondo i massimali e le condizioni generali e particolari riportate nel "Quaderno dell'Espositore" (sito www.fieradellevante.it) cui si rinvia per eventuali ampliamenti delle coperture stesse.

Le condizioni generali e particolari, nonché i massimali, delle suddette coperture assicurative, si intendono per letti e conosciuti dalla ditta richiedente che, con la accettazione e sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, dichiara espressamente di approvarli.

Per ogni ditta rappresentata, la quota di iscrizione è ridotta ad € 30,00=(trenta/00) oltre IVA.

Con la "domanda di ammissione", le ditte richiedenti dovranno versare un importo, a titolo di anticipo cauzionale, pari alla quota di iscrizione ed al 35% del canone di adesione, oltre IVA.

Il versamento di detto anticipo non costituisce vincolo per l'Ente, il quale pertanto - conformemente a quanto stabilito dal successivo art. 6 - si riserva, comunque, il diritto di accogliere o meno, a suo insindacabile giudizio, la "domanda di ammissione".

Art. 5 - Canone di adesione

Il canone di adesione alla manifestazione è riportato nell'apposito tariffario stabilito anno per anno.

La maggiorazione del canone di adesione, prevista per i posteggi adiacenti agli ingressi o a più fronti espositivi si applica, senza soluzione di continuità, all'intera superficie occupata dalla Ditta espositrice. Per particolari servizi, istituti con speciale organizzazione, l'Ente si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti beneficiari una percentuale o un'equivalente cifra forfettaria, quale contributo per le spese sostenute.

- Il canone comprende:
 - l'imposta comunale sulla pubblicità da riconoscere al Comune di Bari;
 - i diritti S.I.A.E. per l'eventuale utilizzo di apparecchi sonori;
 - il noleggio degli estintori, in relazione al numero di box occupati indipendenti e separati dai pareti ed in numero di uno per il primo metro quadro espositivo del box più n. 1 ogni 200 mq. ulteriori di superficie;
 - l'allacciamento ed il consumo di energia elettrica, secondo le prestabilite fasce di potenza e superficie espositiva.

Art. 6 - Posteggi; assegnazione; conferma di ammissione

I posteggi sono raggruppati in settori merceologici ed assegnati agli Espositori, considerando il genere dei prodotti da questi indicati nella "domanda di ammissione".

Il partecipante è tenuto ad esporre soltanto i prodotti elencati nella "domanda di ammissione" ed esclusivamente nei limiti dimensionali dei posteggi assegnatigli. In caso di inosservanza, l'Ente è fin da ora autorizzato a procedere alla rimozione dei prodotti dai posteggi delle Ditte espositrici che contravengono quanto sopra; la rimozione sarà a rischio e spese dell'Espositore.

Per necessità tecniche e di carattere organizzativo, l'Ente si riserva il diritto di variare, a suo insindacabile giudizio, i raggruppamenti merceologici, di trasferire gli Espositori ad altro gruppo o ad altro posteggio e di variare le dimensioni e le superfici richieste, sia nella misura di fronte che di profondità.

L'Ente si riserva altresì il diritto di decidere sull'accettazione della "domanda di ammissione" e, in caso positivo, provvede alla notifica dell'assegnazione del posteggio mediante invio all'Espositore della "conferma di ammissione", unico documento comprovante il perfezionamento del contratto di esposizione.

Con la conferma l'Ente provvede ad inviare alla Ditta espositrice il rilievo planimetrico del posteggio assegnato, ai fini previsti dalle norme in tema di sicurezza e prevenzione degli incendi in genere, come peraltro disposto dal "Regolamento tecnico" di cui al successivo art. 8. Ogni altra comunicazione inviata alla ditta richiedente è da intendersi di natura informativa e comunque non impegnativa per l'Ente.

Anche successivamente all'invio della "Conferma di ammissione" l'Ente, al fine di rendere ottimale ed efficiente l'utilizzo degli spazi espositivi, si riserva il diritto di modificare la posizione e/o le dimensioni della postazione assegnata. In tal caso l'Espositore ha facoltà di risolvere, entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione, il contratto di partecipazione, ed ottenere la restituzione delle somme versate all'Ente con esclusione di ogni ulteriore indennità, risarcimento, rivalutazioni e interessi.

Alla ditta espositrice non è consentita la cessione totale o parziale del proprio posteggio, anche se effettuata a titolo gratuito.

In caso di non accoglimento della domanda, l'Ente è tenuto alla restituzione, senza corresponsione d'interessi, di quanto versato dal richiedente all'atto della presentazione della

"domanda di ammissione".

Art. 7 - Modalità e termini di pagamento; rinuncia; risoluzione del contratto

Il residuo importo del canone di adesione va versato all'Ente dalla ditta espositrice entro e non oltre otto giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Trascorso inutilmente il suindicato termine, l'Ente si riserva di attuare qualunque iniziativa idonea alla definizione del rapporto di obbligazione, sino alla risoluzione del contratto, nel qual caso l'Ente procederà ad incamerare l'anticipo cauzionale e quant'altro eventualmente successivamente versato per l'eventuale richiesta di servizi a pagamento.

In caso di rinuncia ad esporre, espressa prima dell'invio da parte dell'Ente della "conferma di ammissione", l'Ente è autorizzato ad incamerare l'anticipo cauzionale e quant'altro eventualmente successivamente versato per la richiesta di servizi a pagamento, a titolo di penale irriducibile.

In caso di rinuncia ad esporre, espressa dopo l'invio da parte dell'Ente della "conferma di ammissione", l'Espositore è tenuto, comunque, al pagamento di quanto convenuto in sede contrattuale, oltre al versamento di una penale irriducibile pari al doppio dell'importo dovuto a titolo di canone di adesione.

Da parte dell'Espositore è ammessa la risoluzione del contratto unicamente per causa di forza maggiore documentata, con obbligo da parte della Ditta di corrispondere all'Ente un importo pari all'ammontare della quota d'iscrizione più il 20% del canone di adesione, a titolo di risarcimento delle spese sostenute.

Art. 7bis - Saldo partecipazione e regolamento accesso al quartiere fieristico

E' ammessa deroga a quanto previsto nel precedente art. 7 (comma 1), in relazione al saldo dell'importo del canone di adesione, per gli Enti Pubblici e per le Istituzioni italiane ed estere che non facciano espressamente richiesta alla Direzione Generale dell'Ente e ne vengano conseguentemente autorizzati.

Si precisa altresì che l'Espositore che volesse procedere all'allestimento in tempi diversi da quelli indicati nelle Condizioni Generali del Contratto di Esposizione (2° gg. prima dell'inizio della manifestazione) dovrà, prima della data utile per l'avvio dell'allestimento, provvedere al saldo dell'importo del canone e richiedere contestualmente all'Ufficio Allestimenti dell'Ente apposita autorizzazione per l'ingresso nel quartiere fieristico.

Agli Espositori che si trovino nelle condizioni di deroga dei due casi di cui sopra, la Vigilanza dell'Ente, per consentire loro l'accesso al quartiere fieristico, richiederà l'esibizione dell'autorizzazione e, nel secondo caso, anche della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del canone di partecipazione.

Art. 8 - Occupazione posteggi ed uso degli stessi

Salvo casi speciali, i posteggi sono messi a disposizione degli interessati due giorni prima dell'inizio della manifestazione con l'obbligo per l'Espositore di approntare il posteggio per il giorno precedente la data di apertura.

I posteggi non occupati il giorno prima della data d'inizio della manifestazione, sono considerati abbandonati e restano a disposizione dell'Ente che può destinarli ad altre ditte fermo restando l'obbligo del pagamento, da parte dell'inadempiante, di quanto convenuto in sede contrattuale, oltre al versamento di una penale irriducibile pari al doppio dell'importo dovuto a titolo di canone di adesione.

La Ditta espositrice è l'unico responsabile e custode del posteggio, per tutto il periodo nel quale lo stesso è occupato. E pertanto a carico della stessa l'osservanza di ogni norma per evitare di cagionare danni a terzi in genere e l'adozione degli opportuni accorgimenti per evitare che la merce esposta subisca danni o furti. In nessun caso l'Ente sarà responsabile degli eventi sopra indicati.

L'uso dei posteggi, una volta assegnati, è soggetto alle norme del "Regolamento Tecnico" contenuto nel fascicolo "Norme per i lavori e le attività da espletarsi all'interno del quartiere fieristico" reperibile nel sito www.fieradellevante.it, del quale il proponente dichiara di aver già preso visione e di ben conoscere e osservando espressamente ad ogni ditta il regolamento in ogni sua parte ed a farlo osservare dai propri collaboratori, dipendenti, personale in genere, ospiti, fornitori. Ciò anche in quanto detto regolamento reca norme e prescrizioni in materia antinfortunistica, di prevenzione incendi e sinistri e relative alla sicurezza in genere.

Art. 9 - Allestimenti e insegne

L'Ente mette a disposizione degli Espositori - in padiglione, sotto tettoia e superficie scoperta - posteggi forniti di pre allestimento, parziale o totale, o di tramezzature perimetrali o di sola delimitazione a pavimento.

Le ditte interessate ad allestire il proprio posteggio o ad apporre insegne e cartelli, avranno cura di sottoporre il relativo progetto alla preventiva autorizzazione dell'Ente, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti e dei cartelli insegna rimane esclusivamente a carico della ditta espositrice, la quale esonererà espressamente l'Ente per tutti i danni eventualmente provocati a sé medesima o a terzi.

E inoltre esclusa per l'Ente ogni responsabilità in ordine all'effettuazione dei lavori di allestimento in genere dei posteggi, sia nei confronti dei terzi che del personale addetto, responsabilità che resta esclusivamente a carico della ditta allestitrice e/o espositrice committente.

Nella redazione del progetto e nella esecuzione dei lavori, va tenuto presente che:
- gli allestimenti devono sempre prevedere, lungo il confine con gli altri posteggi, pareti di altezza uguale a quella massima consentita, con retro piano, finito e di colore bianco;
- gli allestimenti dei posteggi non devono superare l'altezza di tre metri e, comunque, devono essere sempre contenuti entro i limiti di altezza massima indicata nella planimetria di ciascun padiglione in cui viene inviata unitamente alla "conferma di ammissione";
- gli allestimenti, nei padiglioni privi di pre-

allestimento, possono superare i limiti di altezza consentiti solo eccezionalmente, su preventiva autorizzazione dell'Ente; in tal caso sono comunque soggetti al pagamento di un canone di pubblicità.

L'apposizione di insegne è soggetta alla seguente regolamentazione:

- nei padiglioni pre-allestiti, l'insegna è apposta a cura dell'Ente su apposita tabella, che non è possibile ricoprire con altra insegna da parte dell'Espositore;
- nei padiglioni senza pre-allestimento, nel caso in cui si realizzi l'allestimento, l'insegna ne farà parte integrante e pertanto sarà contenuta entro i limiti di altezza autorizzati per l'allestimento. Nel caso in cui non si realizzi l'allestimento, eventuali insegne dovranno sottostare ai limiti di altezza massima consentiti per l'allestimento.
- nei posteggi su superficie scoperta è consentita l'apposizione di cartelli insegna fino a metri quattro da terra.

E' ammessa l'installazione di richiami pubblicitari quali cartelli, insegne luminose, standardi e bandiere solamente entro i consentiti limiti dimensionali, di superficie e di altezza dei posteggi. Al di fuori di tali limiti la ditta espositrice avrà cura di richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente, corrispondendo, inoltre, il relativo canone di pubblicità.

Non è assolutamente consentito l'utilizzo di striscioni pubblicitari sia all'interno che all'esterno dei padiglioni. In caso di inottemperanza al presente divieto, l'Ente provvederà - senza alcun preventivo avviso - alla loro rimozione ed immagazzinaggio, addebitando le relative spese alla Ditta espositrice, non assumendo peraltro alcuna responsabilità in ordine a danni di qualsiasi natura derivanti dalle operazioni di rimozione.

Art. 10 - Danni

I posteggi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi in consegna.

Le spese di ripristino, per eventuali danni causati dagli Espositori o dal loro personale ai posteggi, alle strutture, alle installazioni od agli impianti della manifestazione, saranno a loro completo carico. Detti ripristini verranno eseguiti esclusivamente a cura dell'Ente.

Art. 11 - Garanzia reale dei crediti

Con la dichiarazione di accettazione ed approvazione delle specifiche clausole del presente Contratto di esposizione, l'Espositore, a garanzia dell'integrale adempimento degli obblighi contrattuali, accetta, con specifico riferimento a quelli concernenti il pagamento di somme dovute all'organizzazione (artt. 4, 5, 6 e 7), autorizza l'Ente stesso a trattenere le merci esposte ed i materiali utilizzati per l'allestimento.

Le merci ed i materiali di cui al comma precedente saranno rimossi e depositati in magazzini a rischio e pericolo dell'Espositore, il quale a partire dal terzo giorno di giacenza dei materiali è tenuto al pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorno di giacenza e per ogni 10 mq. di superficie occupata.

L'Ente si riserva di procedere allo sgombero delle merci e dei materiali ponendo a carico dell'Espositore le relative spese.

Superati infruttuosamente i 30 giorni di giacenza, l'Ente provvederà alla vendita all'asta dei beni in giacenza, trattenendo a titolo di rimborso il relativo ricavo.

Art. 12 - Entrata ed uscita di merci; "Buono di uscita"; sgombero posteggi

Le merci in genere, le campionature di esposizione ed i materiali di allestimento introdotti nel quartiere fieristico non possono uscire se non dopo la chiusura della manifestazione.

La Direzione dell'Ente si riserva la facoltà di rilasciare permessi speciali di uscita, in caso di giustificati motivi dichiarati per iscritto dai partecipanti.

Al termine della manifestazione, le merci esposte ed il materiale di arredamento possono essere rimossi solo dopo aver chiesto ed ottenuto il relativo "buono di uscita", che verrà rilasciato unicamente a quanti siano in regola con i pagamenti dovuti all'Ente.

La Ditta espositrice autorizza sin da ora espressamente l'Ente ad eseguire, delegando incaricati muniti di cartelli identificativi, in qualunque momento ispezioni e verifiche sulle merci, i prodotti ed i materiali fin nell'uscita dei stessi dal quartiere fieristico. La presente disposizione si applicherà anche nell'ipotesi in cui la detenzione o il possesso delle merci, prodotti e materiali sia attribuita dalla Ditta espositrice ad un terzo trasportatore.

Le operazioni di smobilizzazione dei posteggi avverranno nei giorni 18 e 19 settembre, dalle ore 8,00 alle ore 20,00. Gli automezzi adibiti al trasporto potranno accedere all'interno del quartiere fieristico solo se in possesso del contrassegno post-fiera e del buono d'uscita rilasciato e validato dall'Ufficio Amministrazione, previa regolarizzazione dei rapporti di debito con l'Ente.

L'Ente avrà cura di comunicare tempestivamente ai Signori Espositori in maniera più dettagliata le modalità delle operazioni di sgombero.

Trascorso inutilmente detto termine, il materiale s'intenderà abbandonato e l'Ente provvederà a disporre lo sgombero, addebitando all'Espositore inadempiente le relative spese di sgombero e di magazzino, senza con ciò assumere alcuna responsabilità in ordine alla custodia del detto materiale e/o agli eventuali danneggiamenti da questo subiti.

Art. 13 - Catalogo ufficiale; Pianta guida

L'Ente provvede, senza che ciò costituisca impegno in quanto nel proprio esclusivo interesse, alla realizzazione di un CD-ROM del Catalogo Ufficiale. Alle ditte espositrici è consentito figurarvi esclusivamente con le voci merceologiche indicate nel modulo di inserzione cataloga in catalogo, nel numero massimo di 14.

Il catalogo contiene i dati che gli Espositori devono far pervenire al competente ufficio, utilizzando il suddetto modulo reperibile nel sito www.fieradellevante.it.

L'Ente declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori ed omissioni che dovessero verificarsi nella composizione e stampa del Catalogo Ufficiale e/o della Pianta Guida e per il mancato inserimento dei dati relativi agli

Espositori, la cui pratica di partecipazione non sia stata definita un mese prima dell'inizio della manifestazione.

L'Ente si riserva il diritto di modificare, sopprimere o raggruppare le voci merceologiche tutte le volte che lo riterrà opportuno e utile.

Le ditte espositrici possono effettuare inserzioni pubblicitarie nel Catalogo Ufficiale e/o Pianta guida, previa pagamento del canone stabilito per tali forme di pubblicità.

L'Espositore potrà richiedere le suddette forme di pubblicità mediante apposito modulo reperibile, insieme al tariffario, nel sito www.fieradellevante.it, soltanto dopo aver sottoscritto la domanda di ammissione, senza che ciò possa significare implicita accettazione della domanda stessa e della richiesta di pubblicità da parte dell'Ente. Per tipologie pubblicitarie non previste nel tariffario l'Espositore potrà trasmettere relativa proposta direttamente all'Ufficio Marketing dell'Ente e concordarne costi e modalità di realizzazione.

A titolo grato, perché nel proprio interesse, l'Ente potrà provvedere ad ulteriori iniziative pubblicitarie, nelle quali è fin da ora autorizzato ad inserire i nomi delle ditte espositrici, valendo la presente quale consenso ex L.196/03.

Art. 14 - Pubblicità

• **Pubblicità gratuita.** Agli Espositori è consentito di svolgere gratuitamente, entro i limiti indicati al precedente art. 9, soltanto quella azione pubblicitaria che, per la sua esteriorità e per la sua sostanza, non costituisca rapporto di diretto raffronto con quella di altro Espositore e non sia, comunque, di disturbo a terzi.

La pubblicità nei conto terzi, anche nei limiti del posteggio, è rigorosamente vietata.

• **Pubblicità a pagamento.** La pubblicità in Fiera sulla base di appositi tariffari, può effettuarsi nelle seguenti forme principali: luminosa, inserzionistica, cartellonistica e affine, monumentale, con veicoli pubblicitari, ovvero in altre forme che l'Espositore può proporre e richiedere direttamente all'Ufficio Marketing dell'Ente, attendendone approvazione. Essa non può essere esposta e realizzata se non nelle forme, quantità, misura e posizione appositamente richieste e successivamente approvate dall'Ente, e previo pagamento del relativo canone. L'Ente non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente subiti dai manufatti e/o dalle strutture pubblicitarie dei citati Espositori.

• **Pubblicità non autorizzata.** In caso di pubblicità non prevista e comunque non autorizzata dall'Ente, o eccedente i limiti dell'autorizzazione stessa, l'Ente si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla rimozione dei manufatti, strutture o quant'altro addebitando all'inadempiante le relative spese e/o di applicare le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'art. 20.

Resta inteso, comunque, che l'Ente non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente causati ai manufatti stessi ed alle strutture nelle operazioni di rimozione.

L'Ente si riserva la facoltà di eseguire o far eseguire filmati, fotografie e/o registrazioni e di curarne la riproduzione e la vendita in Italia ed all'estero, con espressiva rinuncia dei diritti d'autore da parte degli Espositori.

Si conviene espressamente che ogni forma di pubblicità avviene ad esclusiva iniziativa del richiedente e su indicazioni fornite dallo stesso, senza che l'Ente abbia il potere o la semplice facoltà di controllare la pubblicità, né nella sua veste grafica, né nel contenuto. Pertanto, il richiedente la pubblicità dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne l'Ente da ogni e qualsivoglia pretesa che possa essere avanzata da terzi in genere per violazione di diritti d'autore, di proprietà intellettuale ed industriale in materia di marchi, segni industriali e non, assumendosi anche le relative spese dei consulenti che l'Ente dovesse incaricare per resistere alle pretese dei terzi danneggiati.

Art. 15 - Servizi; illuminazione; antincendio

L'Ente si riserva il diritto di gestire, disciplinare ed appaltare qualsiasi servizio che ritenga opportuno istituire, stabilendo le relative norme che si intendono obbligatorie per tutti gli Espositori.

Il Servizio di Delegazione Ufficiale Trasporti - che provvede alla movimentazione delle merci e degli imballaggi all'interno del quartiere fieristico, nonché all'attività di spedizione doganale - è espletato dal Fornitore Ufficiale dell'Ente Fiera del Levante - sulla base delle norme e tariffe pubblicate nel "Quaderno dell'Espositore" (sito www.fieradellevante.it) al quale obbligatoriamente devono rivolgersi le ditte espositrici che dovessero avere la necessità di tali servizi.

Per gli altri servizi a pagamento la Fiera del Levante, nell'interesse dei potenziali Espositori, ha concordato tariffe preferenziali con taluni fornitori, cui possono essere rivolte le richieste concernenti le prestazioni dei servizi, sulla base delle norme e tariffe pubblicate nel "Quaderno dell'Espositore" (sito www.fieradellevante.it) le quali, pertanto, si intendono ad ogni effetto parte integrante delle presenti Condizioni Generali.

Nell'eventualità che la Ditta espositrice, per le sue esigenze, non intenda avvalersi dei fornitori di cui al precedente capoverso, dovrà dare preventiva segnalazione all'Ente. Ferma restando la responsabilità della Ditta espositrice anche per atti o fatti dei propri fornitori di fiducia, resta inteso che gli stessi dovranno attenersi alle indicazioni operative dell'Ente, alle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico" di cui al precedente art. 8 e dovranno salvaguardare, anche con proprie risorse, la sicurezza e l'unità dell'Ente, per il quale, in quanto obbligatoriamente devono rivolgersi le ditte espositrici che dovessero avere la necessità di tali servizi.

L'Ente provvede all'illuminazione generale di tutti i padiglioni destinati alle varie sezioni merceologiche, ad eccezione delle superfici allo scoperto. I padiglioni isolati e i padiglioni ultimi l'impianto interno dovrà essere eseguito a cura e spese della Ditta interessata, nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge.

I padiglioni destinati alle sezioni merceologiche sono muniti di prese di corrente per l'attacco degli impianti delle ditte espositrici.

I relativi consumi sono inclusi nel canone di adesione.

Le potenze elettriche eccedenti quelle indicate nelle domande di ammissione saranno addebitate sulla base delle tariffe riportate nel "Quaderno dell'Espositore" (sito www.fieradellevente.it).

La Ditta espositrice è sempre responsabile di tutti i danni che dovessero essere causati dal proprio impianto, riservandosi l'Ente la facoltà di procedere alla chiusura del posteggio in caso di particolare gravità. Agli effetti di una corretta politica di prevenzione degli incendi, nel comune interesse anche delle ditte espositrici, l'Ente provvederà a dare in dotazione a nolo ad ogni Ditta espositrice, per il periodo della manifestazione, un estintore portatile ogni 200 mq circa di superficie espositiva (come dettagliato al precedente art. 5).

Detta dotazione di estintore è obbligatoria per tutte le Ditte espositrici ed il relativo costo è incluso nel canone di adesione.

Al termine della manifestazione, l'Ente provvederà al ritiro degli estintori direttamente presso i posteggi degli Espositori.

Nel caso in cui l'Espositore avesse urgenza di abbandonare la sede espositiva prima che l'Ente abbia provveduto ad effettuare il ritiro in loco, l'estintore dovrà essere riconsegnato direttamente a cura dello stesso Espositore presso gli sportelli Forniture Tecniche dell'Ente.

L'Espositore riconosce ed accetta espressamente che, in caso di mancata restituzione secondo le apposite modalità, l'apparecchio verrà addebitato al costo.

Art. 16 - Pulizia

L'Ente durante la manifestazione provvede a far eseguire la pulizia dei corridoi e delle altre zone comuni dei padiglioni.

La pulizia dei posteggi invece, è a carico degli Espositori che potranno avvalersi del proprio personale in servizio al posteggio, oppure di apposito servizio di pulizia predisposto dall'Ente, che sarà espletato, con tariffe preferenziali da primarie aziende specializzate. Il relativo form di richiesta potrà essere compilato direttamente nel "Quaderno dell'Espositore" (sito www.fieradellevente.it).

Art. 17 - Vigilanza ed assicurazione

L'Ente provvede, esclusivamente nel proprio interesse e per le proprie esigenze, ad un servizio di normale vigilanza diurna e notturna, senza con ciò assumere alcuna responsabilità in ordine ad eventuali furti o danneggiamenti delle merci esposte nei posteggi o, comunque, giacenti nel quartiere fieristico. Il valore di dette merci deve essere assicurato, a cura di ciascun Espositore, contro "tutti" i rischi, non esclusi quelli connessi alla infiltrazione di acqua piovana. L'Ente, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per ogni danno subito dalle merci esposte.

L'Ente, nell'interesse degli Espositori, provvede direttamente all'assicurazione di responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati ai terzi dalle merci e materiali di allestimento di proprietà dei citati Espositori, sino alla concorrenza di € 10.000.000,00 per ciascun sinistro, con il limite di € 10.000.000,00 per ciascuna persona danneggiata e € 10.000.000,00 per

danni a cose ed animali, qualunque sia il numero, anche se appartenenti a più persone.

La predetta assicurazione non esclude la responsabilità dell'Espositore in ordine a danni di valore superiore ai limiti di garanzia concordati, per cui le ditte interessate ad una copertura di maggiore ampiezza sono tenute a segnalare all'Ente l'eccedenza di massimale richiesto, con l'obbligo di versare il supplemento di premio, che verrà stabilito dalla Compagnia assicuratrice.

Il mancato adempimento a quanto qui previsto porterà ipso iure la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., con l'obbligo della Ditta espositrice di liberare immediatamente il posteggio, corrispondendo l'intero canone dovuto e salvo il risarcimento del maggior danno.

A tal fine, l'Ente potrà, in qualunque momento, chiedere alla Ditta espositrice l'esibizione delle coperture assicurative che essa ha obbligo di stipulare.

Art. 18 - Macchinari in azione

Ai fini dimostrativi e salvo divieto dell'Ente, le macchine esposte possono essere azionate secondo un orario prefissato e purché il loro funzionamento non costituisca pericolo o molestia nei confronti di chiunque sia presente, a qualunque titolo, nel quartiere fieristico.

Le ditte interessate, dovranno quindi provvedere in anticipo alle verifiche necessarie ed ottemperare alle norme vigenti in materia escludendosi, al riguardo, qualsiasi responsabilità dell'Ente per danni diretti o indiretti a persone o cose.

Art. 19 - Ingressi; orari

La manifestazione, per il periodo della sua durata, è aperta al pubblico ogni giorno, secondo l'orario che l'Ente si riserva di stabilire e di comunicare tempestivamente alle ditte espositrici.

Limitatamente alla giornata inaugurale, per motivi di sicurezza connessi alla presenza nel quartiere fieristico delle più Alte Autorità dello Stato, l'accesso del pubblico sarà consentito a partire dalle ore 15 circa, e comunque secondo le indicazioni che l'Ente riceverà dalle competenti Autorità di Governo e di Pubblica Sicurezza.

Gli Espositori si impegnano ad attivare i propri posteggi nel rigoroso e puntuale rispetto dell'orario di apertura al pubblico.

Pertanto, ove il posteggio dovesse restare chiuso per un periodo di tempo di almeno quattro ore complessive, anche non consecutive ed anche per frazioni di ora, ciò produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con l'obbligo della ditta espositrice di liberare immediatamente il posteggio, corrispondendo l'intero canone dovuto e salvo il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, viene espressamente convenuto che il personale dell'Ente potrà provvedere direttamente alla rimozione di qualsiasi forma di chiusura dello stand che sia di impedimento alla visibilità di quanto esposto, esonerando espressamente l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità sia in ordine ai danni eventuali procurati ai posteggi stessi ed ai beni in essi contenuti, sia ai verificarsi di mancanze o sottrazioni di questi ultimi. Ugualmente, gli espositori dovranno provvedere alla chiusura dei posteggi rispettando, senza eccezione alcuna, l'orario di chiusura al pubblico.

L'Ente si riserva la facoltà di prevedere biglietti d'ingresso a carico dei visitatori, anche per la visita a singoli padiglioni o mostre specifiche, inserite nel più ampio contesto della manifestazione, nonché di sospendere l'entrata del pubblico non qualificato per periodi brevi e per esigenze speciali.

Art. 20 - Divieti in generale

A tutti gli Espositori è assolutamente vietato:

- la cessione totale o parziale dei posteggi, anche gratuita, salvo espressa autorizzazione dell'Ente;
- l'esposizione dei prezzi e la mostra ambulante dei prodotti esposti;
- l'attrazione del pubblico con apparecchi fonici, musicali, etc. o con mezzi vocali, e la presenza di personale che invita ad entrare nel posteggio;
- l'esposizione di prodotti non indicati nella domanda di ammissione;
- l'esposizione, l'uso e la diffusione di cartelli, manifesti, opuscoli, campioni, depliant e simili, che non abbiano carattere commerciale, ma facciano riferimento a programmi economico-politici o creino polemica concorrenziale con gli altri Espositori;
- la raccolta di firme, dichiarazioni e giudizi;
- la distribuzione di volantini pubblicitari, di campioni, di articoli promozionali o similari nelle corsie dei padiglioni, nei viali del quartiere fieristico e nelle immediate adiacenze degli ingressi e delle biglietterie;
- la propaganda e i giudizi che possono suonare critica e offesa ad istituzioni politiche e sociali di altri Paesi;
- la permanenza anche di propri dipendenti, nel quartiere fieristico o nei singoli padiglioni o settori dopo la chiusura serale di esso;
- la circolazione e la sosta nel quartiere fieristico di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati o impiegati per il rifornimento di merci, nei limiti delle apposite disposizioni;
- effettuare pubblicità per conto terzi e pubblicità non preventivamente autorizzata per iscritto;

l. reclamizzare attività espositive esercitate in centri espositivi o luoghi commerciali esterni al quartiere fieristico;

m. le dimostrazioni pratiche non specificamente autorizzate su preventiva richiesta;

n. smontare i propri allestimenti e rimuovere le merci esposte prima del giorno e dell'ora stabiliti dall'Ente per la smontalazione;

o. fotografare, filmare, disegnare o comunque, riprodurre i prodotti e le merci esposte, nonché i posteggi che li ospitano, senza l'autorizzazione scritta degli Espositori interessati e dell'Ente;

p. eseguire modifiche alle strutture ed agli allestimenti dell'Ente, o mutamenti di colore;

q. effettuare lavori nel posteggio durante le ore di visita del pubblico;

r. applicare autoadesivi su qualsiasi struttura dell'Ente;

s. utilizzare richiami pubblicitari quali striscioni a traquadro.

t. l'uso, da parte di allestitori ed espositori, di lampade alogene e ad incandescenza all'interno degli spazi espositivi, essendo consentito esclusivamente l'uso di lampade a led o, in alternativa, lampade a fluorescenza, con bassa emissione termica.

Per ogni attività per la quale siano obbligatoriamente dovuti i diritti d'autore alla S.I.A.E.,

l'espositore dovrà essere preventivamente autorizzato dalla sede S.I.A.E. di Bari.

La mancata osservanza delle susposte disposizioni costituisce inadempimento contrattuale. Di conseguenza l'Ente potrà applicare alle ditte espositrici inadempienti una penale da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 900,00, per ciascuna infrazione, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Gli espositori si impegnano ad accettare qualsiasi iniziativa l'Ente dovesse ritenere opportuno intraprendere, al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione, avverso il mancato rispetto dei suddetti divieti.

Si conviene espressamente che faranno piena prova gli accertamenti effettuati dal personale dell'Ente, purché controfirmati da almeno due Ditte espositrici o da due visitatori, anche ove manchi la sottoscrizione della Ditta espositrice a cui viene contestata l'infrazione. Ove una Ditta espositrice si renda responsabile di almeno tre infrazioni, anche diverse, ciò produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con l'obbligo della Ditta espositrice di liberare immediatamente il posteggio, corrispondendo l'intero canone dovuto e salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di violazione del divieto di cui al punto sub l), in aggiunta all'applicazione delle penali in danno degli espositori inadempienti, l'Ente Autonomo Fiera del Levante provvederà a propria cura e a spese dell'espositore, all'immediata disinstallazione elettrica di qualsiasi impianto che, anche nel corso della Campionaria, possa provocare rischio in termini di sicurezza per le persone e le cose (rischio di surriscaldamento ed innesco incendi) nonché in termini di sovraccarico termico.

Art. 20/bis - Occupazione degli spazi espositivi oltre i limiti dimensionali assegnati

A tutti gli Espositori è assolutamente vietato occupare spazi espositivi all'interno del quartiere fieristico oltre i limiti dimensionali assegnati.

E, altresì, vietata la collocazione all'esterno degli spazi espositivi assegnati agli Espositori di ogni e qualsivoglia installazione amovibile (cartelloni, pannelli, totem, strutture espositive mobili, merci, etc.) senza aver ottenuto la previa autorizzazione dell'Ufficio Allestimenti, nonché dell'Ufficio Marketing dell'Ente.

Inoltre, gli Espositori che avranno ottenuto le suddette autorizzazioni dovranno provvedere all'immediata regolarizzazione amministrativa delle installazioni previste, presso l'Ufficio Pubblicità e Marketing dell'Ente.

La mancata osservanza delle susposte disposizioni costituisce inadempimento contrattuale. Conseguentemente l'Ente potrà applicare agli Espositori una penale pari a € 750,00 per ciascuna infrazione, salvo l'eventuale risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

L'Espositore, inoltre, accetta espressamente che faranno piena prova gli accertamenti effettuati dall'Ente, purché controfirmati da almeno due Espositori o da due visitatori, anche ove manchi la sottoscrizione della Ditta espositrice a cui viene contestata l'infrazione.

Accertate le infrazioni di cui sopra, quindi, ove l'Espositore non provveda all'immediata rimozione delle installazioni suindicate, nonché alla rimozione di tutto quanto occupi spazi ad esso non assegnati specificamente dal contratto di adesione, quest'ultimo si intenderà risolto

ipso iure, con l'obbligo per la Ditta espositrice di liberare immediatamente il posteggio, corrispondendo l'intero canone dovuto, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 21 - Modifiche e integrazioni alle Condizioni Generali del Contratto di esposizione; inadempimento

L'Ente si riserva di stabilire - anche in deroga alle presenti Condizioni generali - norme e disposizioni da esso giudicate opportune a meglio regolare la manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente alle presenti Condizioni Generali ed hanno perciò pari carattere di obbligatorietà.

Le pubblicazioni dell'Ente contenenti norme e disposizioni s'intendono ad ogni effetto parte integrante delle presenti Condizioni Generali.

L'Ente potrà far eseguire accessi e controlli nella postazione espositiva per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione da parte dell'Espositore.

In caso di inadempimento di quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, l'Ente si riserva comunque di procedere alla risoluzione di diritto del contratto - con chiusura immediata del posteggio, senza alcun rimborso dei canoni corrisposti - e/o di non accogliere le domande di ammissione delle ditte inadempienti in occasione di successive manifestazioni fieristiche.

Art. 22 - Forza maggiore

In caso di forza maggiore e comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell'Ente, la data della manifestazione potrà essere cambiata o addirittura la manifestazione annullata.

In caso di annullamento, il partecipante comunque riconosce ed offre, a titolo di contribuzione alle spese generali di organizzazione, il pagamento di una somma corrispondente al 10% del canone di adesione, oltre alla quota d'iscrizione. In tale eventualità, pertanto, l'Ente non potrà essere citato per danni a nessun titolo.

Art. 23 - Forma; documenti contrattuali; reclami

La forma scritta è la sola consentita per il contratto di esposizione, per ogni variazione al suo contenuto e per ogni comunicazione ad esso inerente.

Valgono come documenti contrattuali unicamente quelli predisposti dall'Ente, ossia la "domanda di ammissione" e la "conferma di ammissione". Sugli stessi non è consentito apporre condizioni, variazioni o cancellature.

Gli eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto all'Ente comunque entro e non oltre il termine di decadenza di tre giorni dalla data dell'evento.

Art. 24 - Domicilio legale; Foro competente

Per il periodo di svolgimento della manifestazione, l'Espositore elegge il proprio domicilio legale presso la Direzione Generale dell'Ente.

Per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Bari, con esclusione di ogni e qualsiasi altro foro competente, e ciò anche per le azioni di natura pre o extraccontrattuale e comunque connesse a quanto qui regolamentato.

TIMBRO E FIRMA



Ai sensi degli artt. 1341 e ss. c.c., dopo attenta lettura, consapevole del contenuto di ogni singola clausola prevista nel presente contratto di esposizione, dichiaro espressamente di approvare i seguenti articoli: 1 - Sede e data della manifestazione; 2 - Espositori e prodotti ammessi; 3 - Domanda di ammissione; 4 - Quota di iscrizione; assicurazione R.C.T.; anticipo; 6 - Posteggi; assegnazione; conferma di ammissione; 7 - Modalità e termini di pagamento; rinuncia; risoluzione del contratto; 7/bis - Saldo partecipazione e regolamentazione accesso al quartiere fieristico; 8 - Occupazione posteggi ed uso degli stessi; 9 - Allestimenti e insegne; 10 - Danni; 11 - Garanzia reale dei crediti - 12 - Entrata ed uscita di merci; "Buono di uscita"; sgombero posteggi; 14 - Pubblicità; 15 - Servizi; illuminazione; antincendio; 17 - Vigilanza ed assicurazione; 18 - Macchinari in azione; 19 - Ingressi; orari; 20 - Divieti in generale; 20/bis - Occupazione degli spazi espositivi oltre i limiti dimensionali assegnati; 21 - Modifiche e integrazioni alle Condizioni Generali del Contratto di Esposizione; inadempimento; 22 - Forza maggiore; 23 - Forma; documenti contrattuali; reclami; 24 - Domicilio legale; Foro competente.

TIMBRO E FIRMA



L'espositore, con la firma del presente contratto, dà espressamente atto di essere a conoscenza della possibilità che altro soggetto giuridico subentri nella gestione del patrimonio edilizio della Fiera del Levante; ove tale subentro interessi la superficie espositiva oggetto del presente contratto, l'espositore prende atto che ciò comporterà ai sensi dell'art. 2558 c.c. l'automatizzato subentro del nuovo soggetto nel presente contratto e ad ogni buon conto, ove occorra, l'espositore presta fin d'ora il proprio consenso incondizionato al subentro nella titolarità del contratto ex latere locatore/concedente di altro soggetto nonchè, ove mai necessario, presta il proprio consenso alla cessione del contratto in favore del soggetto subentrante, ai sensi dell'art. 1406 c.c..

La successione nella titolarità dell'odierno contratto da parte del nuovo soggetto in qualità di concedente sarà efficace ope legis nei confronti del contraente ceduto (espositore) a far data dal cambio effettivo di titolarità nella gestione del patrimonio dell'Ente Fiera e tanto a prescindere dalla data effettiva di notifica all'espositore del cambio di intestazione o della presa d'atto del cambio della titolarità ove non ancora intervenuta la notifica. La notifica del cambio di titolarità all'espositore ceduto potrà avvenire senza formule sacramentali e quindi anche a mezzo di raccomandata a.r. o altra forma equipollente.

TIMBRO E FIRMA

